

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 30.06.2021

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 PREDISPOSTO DA ATERSIR. DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

STEFANO VESCOVI	Presente
CILLONI FABRIZIO	Presente
PAOLO FRANCA	Presente
GIORGIA GRIMALDI	Presente
MAURO LUGARINI	Assente
MARCO PERVILLI	Presente
MARIO RATTU	Presente
DEVID SASSI	Presente
SAMUELE POLI	Presente
BERGIANI ANNARITA	Presente
STEFANIA COLLI	Presente
LUCA MULE'	Presente
CEPELLI MICHELE	Assente

Pres.: 11

Ass.: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE: **Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **STEFANO VESCOVI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Vicesindaco, Paolo Francia. Interviene il Consigliere Marco Pervilli.

Gli interventi sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

A) RELATIVAMENTE ALL' APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2021 SULLA BASE DEL PEF predisposto da ATERSIR:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre*

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/95, ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con compiti in materia di Gestione integrata dei rifiuti, e che la stessa Autorità ai sensi dell'art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani con funzione di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e in materia approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- in particolare con la Delibera 443/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- L'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 convertito in legge 21/5/2021 n.69 che prevede che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*

RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

- n. 19 del 30/07/2020 - “Conferma per l'anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del DL 18/2020 e definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche alla luce dell'emergenza COVID-19”, con la quale sono state previste riduzioni TARI per le utenze non domestiche pari al 50% della quota variabile annua per un ammontare di euro 11.000,00, definiti sulla base delle tabelle (Codici Ateco) di cui alla delibera di ARERA n.158/2020;
- n. 36 del 28/12/2020 -*“Preso d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2020 e determinazioni in merito al conguaglio”, con la quale **ai sensi delle***

disposizioni di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, il Comune di Vezzano sul Crostolo *in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha confermato le tariffe della TARI, anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'2020;*

PRESO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Vezzano sul Crostolo è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO inoltre che in data 7 Giugno 2021 con Delibera di Consiglio di Ambito n. 22 ha approvato in qualità di Ente di Governo dell' ambito (EGATO) la " Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 7/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF " in cui ha proceduto alla predisposizione e validazione del piano economico finanziario dei Comuni del bacino di Reggio Emilia, tra cui quello del Comune di Vezzano sul Crostolo;

PRESO ATTO della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Vezzano sul Crostolo e la relativa Relazione di accompagnamento, approvate da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 22 del 07/06/2021, che si allegano alla presente delibera, per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che il Comune di Vezzano sul Crostolo sulla base del PEF 2021 deliberato da ATERSIR deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe TARI 2021 e che si è proceduto a definire il quadro economico riepilogativo con le voci di Entrata e degli sconti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche a valle del PEF deliberato da ATERSIR;

CONSIDERATO che nella formulazione delle previsioni di tali voci si è tenuto conto:

- delle modifiche apportate al regolamento TARI con delibera approvata in data odierna;
- dei fondi stanziati con il D.L. 73/202 (D.L. Sostegni bis) per riduzioni alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività che per il Comune di Vezzano sul Crostolo sono stimate in 37.813,00 euro

sulla base dei valori pubblicati da Ifel Fondazione Anci a seguito della stima operata nell'ambito del Tavolo Tecnico di cui all'art 106 DL 34/2020;

DATO ATTO che:

- il totale del Piano finanziario di €. 626.646,00 viene ripartito tra quota variabile e quota fissa in base alle percentuali risultanti dal PEF con l'applicazione del limite alla crescita di cui all' art. 3 del MTR;
- in coerenza alla ripartizione della tariffa effettuata nell'anno 2019 tra UD e UND si è attuata la seguente ripartizione: UD 77% e UND 23%;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base del PEF, si è proceduto a determinare le Tariffe TARI per l'anno 2021, come dettagliato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

B) RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19:

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nel testo vigente come approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 29/06/2020, ed in particolare l'art. 20, ai sensi del quale: *“Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”*;
- la Risoluzione MEF n. 5/DF del 8 giugno 2020 secondo la quale *“poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento”* [...] anche *“mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale”* [...].

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il DPCM 08/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. decreto *“Cura Italia”* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 31 luglio 2021, come disposto da ultimo dal DL 52/2021;

VISTO il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cd. "Decreto Ristori", approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, ed i successivi Decreti del 18/12/2020 n. 172, DL del 14/1/2021 n. 2 e DL del 13/3/2021 n. 30;

VISTI

- il Dpcm 2 marzo 2021 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».*
- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 *“Misure urgenti in materia di **sostegno** alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse ALL'EMERGENZA DA COVID-19”.*

CONSIDERATO che:

- l'art. 6 del DL 73/2021 all'art 6 ha previsto che 1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.* 2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.* 3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.* 4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.* 5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.* 6. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 “;*
- le Entrate stimate stanziato dallo Stato per riduzioni TARI derivanti dall'art. 6 del DL 73/2021 ammontano a 37.813,00 euro, così come da valori pubblicati da ANCI a seguito di accordo realizzato sulla base del Tavolo Tecnico di cui all'art 106 DL 34/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si ritiene di quantificare le riduzioni TARI anno 2021 nel modo seguente:

UTENZE NON DOMESTICHE:

- di utilizzare la somma complessiva pari ad €. 42.300,00 così definita:

- quanto ad €. 37.800,00 come stanziato dal D.L. 73/2021;
- quanto ad €. 4.500,00 quale quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020 relativa al minor gettito TARI confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020;

applicando una riduzione sia sulla parte fissa che su quella variabile coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020;

UTENZE DOMESTICHE:

- di utilizzare la somma complessiva pari ad €. 25.900,00 così definita:
 - quota parte corrispondenti ad €. 12.900,00 di complessivi €. 17.941 come stabilito dal D.L. 73/2021 (Sostegni-bis "Fondo di solidarietà alimentare", allargato al sostegno degli oneri per affitti e per utenze domestiche);
 - quanto ad €. 13.000,00 quale quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020 relativa al minor gettito TARI confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020;

applicando una riduzione sia sulla parte fissa che su quella variabile di circa il 5% per ogni nucleo familiare assoggettato a TARI;

DATO ATTO CHE l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

VISTO l'articolo 38/bis della norma sopra richiamata che assegna all'Agenzia delle Entrate (struttura di gestione F24) il compito di scorporare, a decorrere dal 1^a giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle

Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'Ente beneficiario, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RICORDATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 243 del 26/11/2020, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle operazioni di bollettazione per l'esercizio 2021;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

CON votazione espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, con i seguenti risultati: favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Vezzano sul Crostolo e la relativa Relazione di accompagnamento, approvate da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 22 del 07/06/2021, che si allega alla presente delibera con la lettera A), che la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui RIFIUTI (TARI) per l'anno 2021, definite sulla base del Piano economico finanziario 2021 predisposto e approvato da ATERSIR, come dettagliate all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. **DI QUANTIFICARE** le riduzioni TARI anno 2021 nel modo seguente:
UTENZE NON DOMESTICHE:
 - pari alla somma complessiva di €. 42.300,00 così definita:
 - quanto ad €. 37.800,00 come stanziato dal D.L. 73/2021;
 - quanto ad €. 4.500,00 quale quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020 relativa al minor gettito TARI confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020;

applicando una riduzione sia sulla parte fissa che su quella variabile coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal d.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020;

UTENZE DOMESTICHE:

- pari alla somma complessiva di €. 25.900,00 così definita:
 - quota parte corrispondenti ad €. 12.900,00 di complessivi €. 17.941 come stabilito dal D.L. 73/2021 (Sostegni-bis "Fondo di solidarietà alimentare", allargato al sostegno degli oneri per affitti e per utenze domestiche);
 - quanto ad €. 13.000,00 quale quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020 relativa al minor gettito TARI confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020;

applicando una riduzione sia sulla parte fissa che su quella variabile di circa il 5% per ogni nucleo familiare assoggettato a TARI;

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
6. **DI INVIARE** ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione;
7. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentarie tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
8. **DI PROVVEDERE**, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00;
- Con voti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, con i seguenti risultati: voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n.0,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/00.

IL PRESIDENTE

STEFANO VESCOVI

IL VICE SEGRETARIO

Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 30.06.2021

Il sottoscritto

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 30.06.2021

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Vezzano sul Crostolo, li

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI